



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Attività giudiziaria presso il Tribunale ordinario di Milano e gli Uffici del Giudice di Pace di Milano e di Rho sino al 31 gennaio 2021, a seguito del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e della delibera del C.S.M. del 4 novembre 2020

IL PRESIDENTE

Letti e considerati:

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 (*“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*), che agli artt. 23 e 24, in particolare, formula disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops.

- dell'emergenza epidemiologica da *Covid-19*, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 e il decreto del Ministero della Salute del 4 novembre u.s.;
 - le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020 e del 26 marzo 2020, che hanno dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza Covid;
 - **premess**o che il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è, allo stato attuale della legislazione, fissato al 31 gennaio 2021;
 - **considerata** la particolare situazione in cui versa l'area lombarda e milanese a seguito del provvedimento del Ministero della Salute 4 novembre u.s., in relazione alla situazione epidemiologica e al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
 - **considerato** che tutti i citati interventi normativi, per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, sono sorretti dall'esigenza, da un lato, di ridurre le forme di contatto ai fini del contenimento della virosi e, dall'altro, di assicurare la indefettibile continuità del servizio “giustizia” (non è rinvenibile nella attuale legislazione primaria alcuna indicazione di sospensione di tale funzione essenziale);
 - **ritenuta** l'opportunità – come evidenziato dal CSM - di formulare, da parte di questa Presidenza, indicazione circa lo svolgimento dell'attività giudiziaria presso il Tribunale ordinario di Milano e gli Uffici del Giudice di pace di Milano e Rho;
 - riservata l'adozione di ulteriori interventi, tenuto conto dell'eterogeneità dei vari settori e delle relative particolari problematiche, sia degli ulteriori esiti delle interlocuzioni in corso con la Dirigenza e con l'Ordine degli Avvocati, sia per la verifica degli esiti operativi dei recentissimi interventi del Ministero della Giustizia circa la prefigurazione dei servizi previsti negli artt. 23 e 24 del D.L. n. 137/2020, ancora in corso di attuazione;
 - tutto ciò premesso, così *provvede*.

1. Settore penale

A seguito delle interlocuzioni con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in apposite riunioni tenutesi nei giorni scorsi con i presidenti coordinatori dottori Fabio Roia, Marco Tremolada e con la Presidenza dell'Ufficio GIP-GUP, presidenti dottori Aurelio Barazzetta e Ezia Maccora, sono state individuate alcune linee guida che possono trovare immediata applicazione, al fine di determinare modalità di espletamento dell'attività giudiziaria rispondente alle necessità di contenimento della virosi in atto, secondo le raccomandazioni e le indicazioni delle Autorità sanitarie, desumibili dalle disposizioni in vigore. Esse paiono rispondenti anche all'esigenza di garantire un livello di effettiva operatività del dibattimento penale e dell'Ufficio GIP-GUP in misura congrua

rispetto all'applicazione delle regole di lavoro agile, già prefigurate nel provvedimento della Dirigenza del 5 novembre u.s, e al dato obiettivo di difficoltà generato dai casi di isolamento e di quarantena cautelativa presso il personale giudiziario e amministrativo degli Uffici giudiziari milanesi.

Pertanto, per quanto concerne il settore dibattimentale:

- a) si conferma l'applicazione del protocollo per i procedimenti "udienze di convalida dell'arresto e contestale giudizio direttissimo" del 4 novembre 2020, già adottato e comunicato a tutti i magistrati.
- b) I presidenti di sezione del settore penale organizzeranno i calendari di udienza prevedendo un numero massimo di 2 udienze al giorno ed una eventuale terza udienza compatibilmente e previo accertamento della possibilità di avere una effettiva assistenza in udienza da parte del personale di cancelleria; questa disposizione avrà efficacia dal 16 novembre p.v. per consentire ai presidenti di sezione di riorganizzare il calendario e comunicare gli eventuali rinvii.
- c) Per quanto concerne il settore GIP-GUP i magistrati organizzeranno i calendari di udienza prevedendo due udienze al mese per ogni giudice, fatta salva sempre la celebrazione di ulteriori udienze relative a procedimenti per imputati detenuti in scadenza termini.
- d) Nella scelta dei procedimenti da trattare si farà riferimento primario ai criteri indicati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p.; inoltre il giudice considererà la sussistenza della necessità di una rapida trattazione, a seguito della richiesta di una delle parti processuali o per propria valutazione, avuto riguardo alla condizione, agli interessi e alle esigenze che emergono in concreto nel singolo procedimento.
- e) In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legge 137/2020, e attesa la particolare condizione emergenziale riguardante Milano e la Lombardia, i giudici, per quanto possibile, faranno massimo ricorso alle modalità di celebrazione e partecipazione all'udienza con collegamenti da remoto, secondo le modalità previste nella predetta norma; può tenersi presente che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha manifestato un orientamento favorevole per la tenuta delle udienze da remoto anche nei seguenti casi: procedimenti per direttissima; udienze camerale; udienza di smistamento; udienze di conferimento di incarico peritale; udienza di opposizione all'archiviazione; udienza di patteggiamento in fase di indagine; udienza di messa alla prova in fase di indagine; udienza a seguito di opposizione al decreto penale di condanna con richiesta di patteggiamento, messa alla prova, oblazione; udienza preliminare; udienza preliminare in caso di patteggiamento e di discussione sulla richiesta di rinvio a giudizio; udienza di discussione abbreviata su istanza del difensore dell'imputato; udienza di rinvio; udienza per la valutazione della capacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo; udienza di declaratoria di intervenuta prescrizione; udienza di

discussione in giudizio su istanza del difensore dell'imputato; incidenti di esecuzione.

- f) Nelle udienze istruttorie programmate per l'audizione di testimoni il giudice preferibilmente limiterà la citazione dei testimoni alle persone (operatori di polizia giudiziaria, soggetti privati, consulenti e periti) che non debbano muoversi da aree diverse da quella metropolitana di Milano.
- g) I presidenti di sezione e i magistrati dell'ufficio GIP-GUP cureranno la tempestiva trasmissione dei calendari di udienza con la indicazione dei processi che effettivamente verranno trattati (indicando il numero di procedimento del Registro Generale e le sole iniziali dell'imputato) al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
- h) I presidenti di sezione potranno organizzare con appositi provvedimenti i servizi interni limitando la presenza dei giudici ai soli giorni di udienza ed a quelli indicati per far fronte, con turnazioni omogenee tra i componenti della sezione, alle necessità dell'ufficio prevedendo anche che le modalità di ricevimento dei difensori e delle parti avvenga soltanto a mezzo telefonico, ovvero mediante collegamento da remoto o via mail.
- i) Ferma restando la disciplina della normativa primaria (art. 24 D.L. 137/2020) in tema di trasmissione legale degli atti via *pec*, potranno essere inoltrati alle *pec* in uso alle singole sezioni dibattimentali e alla Cancelleria centrale dell'Ufficio GIP-GUP tutti gli atti la cui mancata trasmissione non comporti conseguenze sul piano della sanzione processuale per inosservanza del termine e segnatamente: la revoca di costituzione di parte civile; l'atto di remissione di querela; le memorie e le note difensive che non superino le 25 pagine documentazione allegata compresa; l'istanza di oblazione; l'applicazione della pena su richiesta; gli atti di nomina e di procuratore speciale. Per tali atti la data di ricezione deve essere intesa come la stessa apposta sul documento cartaceo stampato dal personale di cancelleria. Tale previsione sarà sottoposta a modifica o integrazione, sulla base delle indicazioni della Dirigente, avuto riguardo agli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento DGSIA 6 novembre 2020 concernente l'attribuzione di apposite *pec* agli Uffici giudiziari ex art. 24 cit..
- l) Le udienze da remoto saranno tenute dal giudice nell'aula di udienza unitamente all'ausiliario, ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.L. 137/2020.

2. Settore civile e lavoro

Tutti i giudici dovranno:

- a) privilegiare la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), secondo le forme e le modalità descritte nell'art. 23 cit. e tenuto conto dell'esperienza già maturata, anche attraverso l'eventuale necessario aggiornamento delle regole



applicative di cui al Protocollo con l'Ordine degli Avvocati, allo scopo delegandosi il presidente coordinatore Claudio Marangoni.

- b) Fare ricorso ordinariamente al collegamento tramite applicativi *Teams* o, comunque, messi a disposizione da DGSIA, per tutte le attività processuali (udienze, camere di consiglio) previste dalla normativa emergenziale in vigore; in caso di udienza in presenza, dovranno essere rigorosamente rispettate le misure cautelative in vigore e dovrà essere evitata ordinariamente la convocazione di testi che provengano da area diverse da quella metropolitana milanese.
- c) Nei procedimenti civili di contenzioso e di volontaria giurisdizione, il giudice deve procedere al deposito degli atti in modalità telematica.
- d) Per quanto concerne l'attività propria del settore specializzato immigrazione, trovano applicazione le Linee guida già adottate, in collaborazione con l'Ordine degli avvocati, protocollo 15746/SM/20 del 19 ottobre 2020.
- e) Riguardo all'attività attinente alle esecuzioni e ai particolari problemi posti dall'attività di vendita e di gestione delle aste delegate al professionista delegato, trova applicazione la regolamentazione di cui alla nota della terza sezione civile del 5 novembre u.s. "Istruzioni e linee guida per custodi e professionisti delegati alle vendite immobiliari-Aste e liberazioni in zona rossa", e, riguardo alle procedure concorsuali, si richiamano le Linee guida già adottate dalla sezione seconda civile.
- f) Si richiama ed evidenzia la modalità di trattazione delle udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto di cui al comma 6 dell'art. 23 cit..

3. Per tutti i settori del Tribunale:

- a) si dispone che calendarizzazione delle udienze, sia civili che penali, avvenga con orari di inizio differenziato in modo tale che, ragionevolmente, il singolo processo possa essere esaurito prima dell'effettiva trattazione dell'altro; inoltre, anche in deroga al calendario giudiziario di cui alle Tabelle di organizzazione del Tribunale, le udienze dovranno essere articolare in maniera da impegnare i giorni da lunedì a venerdì, eventualmente anche in orario pomeridiano, e sabato, al fine di diluire temporalmente gli accessi delle persone al Palazzo e la loro presenza nei corridoi e nei locali interni.
- b) Si conferma l'obbligo di osservanza delle disposizioni cautelative per il contenimento della virosi *Covid-19* il cui rispetto è condizione per lo svolgimento dell'attività di udienza. Si richiama il Protocollo Sicurezza Covid rev. 07 quater. Il Giudice monocratico o il presidente del collegio vigileranno sull'adempimento delle prescrizioni cautelative (in particolare utilizzo continuativo della mascherine, mantenimento di distanza maggiore di un metro tra i vari soggetti presenti in aula). Il Giudice monocratico o il presidente del collegio, qualora accerti l'assenza delle condizioni cautelative e di protezione e l'impossibilità di superare il problema nell'immediatezza, con idonei interventi (ad esempio escludendo la presenza, per il singolo processo, di praticanti o, se del caso, del pubblico che sia stato ammesso),



potrà differire la trattazione dell'udienza avvisando il Presidente di sezione della problematica riscontrata.

- c) Per quanto concerne il settore civile e Lavoro, si dispone che le sezioni che hanno disponibilità di aule di udienza (I civile, XIV civile e XV civile - aula presidenza, II civile, III civile, XIII civile) programmino una loro continuativa utilizzazione per le cause che, per il numero delle parti, non possono essere trattate nelle stanze dei giudici.

Analogamente per quanto concerne la Sezione Lavoro e la Sezione IX civile per gli spazi di cui hanno disponibilità presso la Palazzina di San Barnaba.

Qualora residuino giorni di non utilizzo di tali aule nella programmazione settimanale, i presidenti di sezione comunicheranno al coordinatore dottor Marangoni l'elenco delle disponibilità, per organizzare eventuali utilizzi da parte di altre sezioni.

In caso di necessità, i giudici che utilizzano tali aule potranno redigere il verbale di udienza manualmente.

- d) Si evidenzia che i giudici dei settori civile-lavoro e penale che devono trattare processi con un elevato numero di parti, incompatibile con le aule a disposizione nel Palazzo, dovranno fare tempestiva richiesta – referente presidente Roia- dell'utilizzo delle due aule attrezzate e in uso per l'attività giudiziaria, presso Fiera di Milano, Domodossola, e delle aule c.d. bunker.
- e) Nel caso in cui si renda necessario procedere al rinvio di procedimenti, per il settore civile deve procedersi con provvedimenti telematici e non cartacei; per il settore penale si raccomanda di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza; laddove il rinvio sia disposto in udienza, si raccomandano modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore (secondo modalità che potranno essere individuate in collaborazione con l'Ordine), allo scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale.
- f) L'espletamento del tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013 conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98 dovrà essere organizzato con modalità da remoto che impegnino il tirocinante per equivalente orario di presenza.
- g) Si richiama la disposizione di cui all'art. 23 comma 7 che ha introdotto deroga all'art. 221 D.L. n. 34/2020, prevedendosi che il giudice può partecipare all'udienza anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

4. Per quanto concerne l'attività degli uffici del **Giudice di Pace**, la recente disciplina prevista dalla Presidenza con decreto n. 109 dell'11 settembre u.s. (che richiama e modifica in parte il precedente decreto n. 107/2020), allo stato può trovare ulteriore applicazione, giacché in esso sono adeguatamente considerate le esigenze di garantire la prosecuzione dell'attività giudiziaria e il rispetto delle regole cautelative, con la



specificazione ulteriore che, per le udienze penali, dovrà procedersi alla citazione dei soli testi che risiedono nell'area metropolitana di Milano.

Deve trovare applicazione, altresì, il recente Regolamento che prevede la modalità da "remoto" per le udienze di convalida dei trattenuti nel CPR e per la convalida dell'espulsione-imbarco immediato.

5. La Dirigente amministrativa dottoressa Ferraro provvederà ad approntare le modifiche all'organizzazione dei servizi, che si rivelino necessarie per l'adeguamento alla diversa strutturazione dell'attività giudiziaria, e così pure i Direttori Barone e Colombo per gli Uffici del Giudice di pace.

Il Presidente si riserva di intervenire per le integrazioni e modifiche che si rendano necessarie, tenuto conto degli assetti dei servizi amministrativi a seguito delle verifiche e degli adeguamenti cui si è fatto riferimento, delle eventuali misure cautelative antiviroso dipendenti dal mutamento del quadro epidemiologico, degli esiti applicativi e delle esigenze che emergano per l'attuazione delle previsioni di cui agli artt. 23 e 24 cit. e delle ulteriori indicazioni in sede di interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati, con i magistrati e con gli altri Uffici giudiziari.

6. Per quanto concerne i magistrati che si trovino in asserite condizioni di fragilità, gli stessi sono tenuti a presentare motivata istanza, corredata dalla certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, idonea per la verifica, da parte del Medico competente-lavoro, di una condizione di rischio ex art. 26 comma 2 D.L. n. 18/2020, ai fini della eventuale determinazione delle modalità di espletamento del lavoro così come definite al punto 4 della delibera CSM 4 novembre u.s..

7. Si comunichi a tutti i giudici ordinari e onorari del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho.

Si comunichi alla Dirigente amministrativa e ai direttori di cancelleria del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace.

Si comunichi al Presidente f.f. della Corte d'Appello e all'Avvocato Generale, al Procuratore della Repubblica e alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Si comunichi al RSPP geometra Comini.

Si comunichi alle OO.SS.

Si comunichi al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, dottoressa Barbara Fabbrini e alla settima Commissione del C.S.M.

Si trasmetta immediatamente al Consiglio Giudiziario.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti internet degli Uffici dandosene pubblicità all'utenza.

Milano, 9 novembre 2020

Il Presidente del Tribunale

Roberto Bichi

